

Sen. Luca De Carlo
Presidente IX Commissione permanente
Senato della Repubblica

Gentile Presidente,

L'Associazione Italia Nostra, richiesta di un contributo scritto in relazione alla conversione in legge del D.L. "Lollobrigida" n. 63 intende appuntare l'attenzione della Commissione sull'art. 5 (*Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo*) precisando quanto segue:

- **Il comma 2 dell'art. 5** nella sua versione attuale prevede che **le procedure abilitative, autorizzatorie** e di valutazione ambientale relative ad impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, **già avviate alla data del 16 maggio 2024, si concludano ai sensi della normativa previgente.**

Si fa presente che **gli impianti fotovoltaici con procedure in corso**, secondo dati pubblicati dal Sole 24 Ore **coinvolgono circa 80 GW:**

<https://www.ilsole24ore.com/art/si-allentano-limiti-pannelli-solari-campi-ecco-chi-potra-andare-avanti-e-chi-no-AFvmQ02D> ragion per cui esentare dall'applicazione delle limitazioni previste dal D.L. una mole così ampia di impianti fotovoltaici che si trovano in fase istruttoria **significherebbe vanificare del tutto la portata della norma**, che intende giustamente porre un freno all'invasione indiscriminata dei terreni agricoli da parte dei pannelli fotovoltaici.

Al riguardo è utile ricordare che l'applicazione dello jus superveniens è principio consolidato in giurisprudenza, in base al quale la norma da applicare è quella vigente all'atto della conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza di parte e non al momento di presentazione della domanda da parte del privato.

Si suggerisce pertanto di sostituire il comma 2 dell'art. 5 con il seguente:

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- Occorre inoltre evidenziare la poca chiarezza con la quale il provvedimento definisce gli impianti fotovoltaici destinatari delle limitazioni, individuati mediante un rinvio alquanto infelice all'art. 6 – bis, lett. b), del D. Lgs. 28/2011 che – in realtà – riguarda i soli interventi di modifica degli impianti fotovoltaici esistenti e dei progetti autorizzati, senza incremento dell'area occupata. La dizione ivi adoperata alla lett. b) di impianti eolici a terra in alcun modo chiarisce se siano esentati i c.d. impianti agrivoltaici, con moduli sopraelevati dal terreno, i quali costituiscono comunque una soluzione non ancora matura e tutta da sperimentare in relazione alla loro declamata capacità di salvaguardare la continuità della produzione agricola contestualmente alla produzione di energia dal sole.

Con i più distinti saluti.

10/06/2024

La Presidente
Antonella Caroli